Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 aprile 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 224.

Temporanea deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato e di quelle concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche e di aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, per lavori e forniture eseguiti nei compendi delle aziende patrimoniali anzidette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Vista la legge 15 dicembre 1938, n. 1935, e successive modificazioni, concernente il Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato e il regio decreto-legislativo 27 maggio 1946, n. 533;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, e il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per i lavori e le forniture iniziati nei compendi delle seguenti aziende patrimoniali dello Stato: Isole Brioni, Terme di Salsomaggiore, Terme di Recoaro, Terme di Acqui, Terme di Levico-Vetriolo, Terme di Roncegno, Terme di Montecatini, Terme di Chianciano, Terme di Santa Cesarea e Azienda del Mar Piccolo, posteriormente all'8 settembre 1943 ed ultimati od in corso di esecuzione al 31 dicembre 1945, per i quali per circostanze eccezionali, derivanti dallo stato di guerra non furono osservate le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè quelle della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche, e della legge 15 dicembre 1938, n. 1935, concernente il Consiglio delle aziende patrimoniali dello Stato, modificata con regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 172, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con la legge 23 maggio 1940, n. 556 e con regio decreto-legislativo 27 maggio 1946, n. 533, il pagamento della relativa spesa, qualunque ne sia l'importo, può effettuarsi mediante atto di riconoscimento di debito, da redigersi in forma pubblica amministrativa da parte del competente Ufficio tecnico erariale, previo accertamento da parte dello stesso Ufficio della regolare esecuzione dei lavori e delle forniture e della congruità della spesa relativa.

Per i lavori di cui al precedente comma che al 31 dicembre 1945 erano in corso di esecuzione, la procedura d'eccezione di cui al comma stesso è applicabile solo quando essi siano stati completati entro il 31 dicembre 1946.

L'atto di riconoscimento del debito è sottoposto al parere del Consiglio di Stato ed approvato con decreto motivato del Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 aprile 1947, n. 225.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, numeri 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141 e 142;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione

nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'iscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47:

Ministero del tesoro:

L. 25.000.000 per maggior contributo all'Istituto centrale di statistica;

» 50.000.000 per spese relative alle elezioni per l'Assemblea nazionale siciliana;

» 20.000.000 per la regolazione di impegni assunti durante la gestione dello pseudo governo repubblicano fascista per l'impianto ed il funzionamento nel Nord di uffici statali.

Ministero delle finanze:

L. 310.000.000 per le occorrenze relative alla liquidazione della Società Ala Italiana.

» 100.000.000 per occorrenze straordinarie relative alla fornitura ed al rinnovo dell'armamento del Corpo della Guardia di finanza.

Ministero degli affari esteri:

L. 1.000.000 per contributo straordinario all'Associazione italiana per i rapporti culturali con l'Unione Sovietica.

Ministero dell'interno:

L. 200.000.000 per ulteriore contributo all'Opera nazionale maternità ed infanzia;

» 100.000.000 per l'acquisto dall'A.R.A.R. di automezzi per i servizi di pubblica sicurezza.

Ministero della guerra:

L. 1.500.000.000 per ulteriori occorrenze relative alla bonifica del territorio nazionale dai campi minati e dagli ordigni esplosivi.

Art. 5.

I residui risultanti al 1° luglio 1946 sul cap. 444-*bis*, aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1946-47, soppresso con il presente provvedimento, si intendono trasferiti al capitolo 265-*bis*, che si istituisce nello stato di previsione medesimo, per lo stesso oggetto.

I titoli di pagamento già emessi sul suddetto capitolo aggiunto n. 444-*bis* si intendono tratti a carico del corrispondente capitolo di nuova istituzione.

Art. 6.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1945-46 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, concernenti i servizi attribuiti al Ministero del commercio con l'estero, verranno trasferiti, con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del detto Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1946-47.

I capitoli dei quali potrà rendersi necessaria l'istituzione ai termini dell'art. 144 — ultimo comma — del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la gestione di tali residui, saranno aggiunti al predetto stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Il concorso straordinario dello Stato a pareggio del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma di cui all'art. 3 del regio decreto 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è aumentato, per l'esercizio 1946-47, di L. 35.904.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 69. — FRASCA

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento*:

Cap. n. 160. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio	L.	30.000.000
Cap. n. 386-*bis* (di nuova istituzione). — Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Tesoro per i medicinali forniti dagli alleati all'Italia e distribuiti alle Amministrazioni ospedaliere a mezzo dell'E.N. D.I. M.E. A.	»	300.000.000
Cap. n. 392. — Rifusione delle somme anticipate, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 395. — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio, ecc.	»	860.000.000
Totale degli aumenti	L.	1.390.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 393. — Reintegro delle spese di gestione relative alla distribuzione di merci, ecc. (U.N.R.R.A.), ecc.	L.	2.000.000.000

Il Ministro per le finanze ed il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Capitolo	Importo
Cap. n. 6. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	L. 25.000.000
Cap. n. 18. — Somma da pagarsi all'Amministrazione dei beni dello Stato, già costituenti la dotazione della corona, ecc.	» 19.000.000
Cap. n. 23-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali quale provento consolidato della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (art. 27, lett. *b*, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38)	» 90.000.000
Cap. n. 35 (modificata la denominazione). — Spese per gli uffici del Senato	» 30.000.000
Cap. n. 36. — Spese per la Camera dei deputati	» 51.000.000
Cap. n. 40. — Assegni al personale dei Gabinetti, ecc.	» 800.000
Cap. n. 42. — Indennità di carica ai Ministri, ecc.	» 2.400.000
Cap. n. 44-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	» 2.900.000
Cap. n. 47-*bis*. — Spese riservate	» 1.799.000
Cap. n. 49. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	» 400.000
Cap. n. 53. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.	» 25.000.000
Cap. n. 99. — Retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo)	» 6.000.000
Cap. n. 100. — Retribuzioni al personale incaricato	» 1.000.000
Cap. n. 101. — Assegni agli addetti alla Segreteria particolare	» 500.000
Cap. n. 122. — Spese diverse per l'ufficio notizie, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 123. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche Spese relative, ecc.	» 400.000
Cap. n. 142. — Indennità, ecc., per missioni, ecc.	» 3.000.000
Cap. n. 151. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 156. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale, ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 160. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	» 13.000.000
Cap. n. 165. — Assegni per gli addetti al Gabinetto dell'Alto Commissario, ecc.	» 800.000
Cap. n. 195. — Contributi, sussidi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	» 255.000.000
Cap. n. 198. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi, ecc., affetti da postumi di poliomielite, ecc.	» 20.000.000
Cap. n. 207. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	» 80.000.000
Cap. n. 214. — Spese per la Commissione, ecc., sulle pensioni, ecc.	» 30.000
Cap. n. 218. — Sussidi al personale di ruolo, ecc.	» 1.500.000
Cap. n. 222. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc	» 30.000.000
Cap. n. 250. — Spese d'ufficio, ecc.	» 25.500.000
Cap. n. 265-*bis* (nuova istituzione). — Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti ad Enti o Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, sui finanziamenti concessi per le operazioni relative al ricupero o alla rimessa in efficienza di navi o galleggianti sinistrati ovvero ai proprietari che provvedono direttamente con i propri fondi alle operazioni predette (art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686)	L. 105.000.000
Cap. n. 294. — Contributi e concorsi nelle spese a favore, ecc., del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	» 5.540.000
Cap. n. 302. — Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione	» 15.825.000.000
Cap. n. 312-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sotto rubrica « Consiglio nazionale delle ricerche ») - Contributo straordinario a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 433)	» 50.000.000
Cap. n. 320-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento, a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, del corrispettivo dei certificati di esonero dalla tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio) giacenti presso la Banca stessa e che non possono essere utilizzati per la disposta abolizione delle tasse di doppiaggio (art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678)	» 23.100.000
Cap. n. 321-*bis*. — Spese per il servizio di radio trasmissione negli Stati Uniti d'America, ecc.	» 1.182.000
Cap. n. 326-*bis*. — Assegni fissi mensili al personale, ecc. (Ufficio per le sanzioni contro il fascismo)	» 500.000
Cap. n. 351. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. (Alto Commissariato per la Sicilia)	» 1.500.000
Cap. n. 353-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria; spese per la fornitura delle schede elettorali, per gli stampati e per trasporto e facchinaggio, relative alla organizzazione delle elezioni per l'Assemblea Regionale Siciliana	» 26.725.000
Cap. n. 353-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità, rimborsi spese di viaggio e onorari ai componenti dell'Ufficio centrale elettorale, degli Uffici centrali circoscrizionali elettorali e dei seggi elettorali	» 20.000.000
Cap. n. 353-IV (di nuova istituzione). — Assegni al personale addetto al servizio elettorale - Rimborso ai Comuni e ad altri Enti pubblici degli assegni da essi corrisposti al proprio personale distaccato presso l'Alto Commissariato per la Sicilia per il servizio elettorale	» 1.000.000
Cap. n. 353-V (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al servizio elettorale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 200.000
Cap. n. 353-VI (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al servizio elettorale (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 75.000
Cap. n. 353-VII (di nuova istituzione). — Spese diverse relative al servizio elettorale	» 2.000.000
Cap. n. 357-*bis*. — Spese inerenti al funzionamento della Commissione, ecc., della Regione Siciliana	» 3.000.000
Cap. n. 358-*ter*. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo (Ufficio stralcio Ministero Costituente)	» 950.000
Cap. n. 369-*bis*. — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	» 15.100
Cap. n. 369-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la regolazione di impegni assunti durante la gestione dello pseudo Governo repubblicano fascista per lo impianto ed il funzionamento nel Nord di Uffici statali	» 20.000.000

Cap. n. 370-*bis* (di nuova istituzione). — Spese occorrenti per il funzionamento della Commissione per la revisione dell'Albo degli agenti di cambio . . . L. 6.400

Cap. n. 390. — Spese per il personale non di ruolo addetto al servizio dei danni di guerra » 45.500.000

Cap. n. 395. — Spese di carattere straordinario, relative a forniture di carta, stampati e moduli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc. . . . » 125.000.000

Cap. n. 400. — Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, ecc. . . » 15.750.000

Cap. n. 423-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95 - 1ª delle quattro rate) » 2.250.000.000

Cap. n. 426-*ter* (di nuova istituzione). — Anticipazione all'Endimea dell'importo dei medicinali forniti dagli alleati all'Italia e destinati alle Amministrazioni ospedaliere, da recuperarsi a carico delle Amministrazioni medesime . . . . » 300.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 19.511.072.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 311. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . L. 600.000

Cap. n. 326-XX. — Gettoni di presenza, ecc. ai componenti della Commissione centrale di epurazione, ecc. . . . » 6.400

Cap. n. 434. — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi, ecc. (U.N.R.R.A.), ecc. . . . . . » 2.000.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.000.606.400

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 231. — Retribuzioni ed altri assegni fissi ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato.

Cap. n. 381. — Gettoni di presenza ai membri, anche estranei all'Amministrazione e al Segretario del Comitato di liquidazione di cui all'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, all'articolo unico del regio decreto 20 gennaio 1924, n. 150 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325.

d) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 444-*bis* (aggiunto). — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da corrispondersi sui finanziamenti concessi da Enti od Istituti di diritto pubblico a coloro che intendano ricuperare o rimettere in efficienza navi o galleggianti sinistrati (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686).

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . L. 3.000.000

Cap. n. 8-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . » 16.000.000

Cap. n. 12. — Indennità di missione, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 13. — Indennità di tramutamento, ecc. . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 23. — Spese inerenti al funzionamento della Commissione, ecc. (Finanza locale) . . . . » 300.000

Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti della Commissione istituita per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti vincenti delle lotterie nazionali, nonchè di quella incaricata dell'esame delle domande intese ad ottenere l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio . . . . » 50.000

Cap. n. 39. — Indennità eventuali, ecc. (Guardia di finanza) . . . » 30.000.000

Cap. n. 40. — Indennità di missione (Guardia di finanza) . . . . » 45.000.000

Cap. n. 44. — Somma da rimborsare al Fondo massa della guardia di finanza, ecc., per la somministrazione gratuita del vestiario, ecc. . . L. 250.000.000

Cap. n. 47. — Casermaggio, materiali, ecc. (Guardia di finanza) . . » 185.000.000

Cap. n. 48. — Spese per il servizio automobilistico (Guardia di finanza) . . » 20.000.000

Cap. n. 49. — Assegni fissi per spese di ufficio . . » 5.000.000

Cap. n. 51. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della Guardia di finanza, ecc. . . » 5.000.000

Cap. n. 52. — Spese per servizi di polizia tributaria . . » 8.000.000

Cap. n. 54. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . » 50.000.000

Cap. n. 56-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Catasto). . » 30.000.000

Cap. n. 74-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Tasse) . » 26.000.000

Cap. n. 82. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . » 80.000.000

Cap. n. 85. — Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc. dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . » 150.000.000

Cap. n. 101-*bis* (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di somme percette a titolo di contributi al Fondo di solidarietà nazionale . » 150.000.000

Cap. n. 104-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario (Demanio) . » 200.000

Cap. n. 121. — Indennità di missione per le funzioni di sindaco, ecc. . » 800.000

Cap. n. 135-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Imposte dirette) » 24.000.000

Cap. n. 145. — Indennità di missione, ecc. (Imposte dirette) . » 4.000.000

Cap. n. 146. — Indennità di tramutamento, ecc. (Imposte dirette) . » 2.000.000

Cap. n. 158-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Dogane) . » 11.000.000

Cap. n. 160. — Retribuzione ed altri assegni fissi, ecc. . » 45.000.000

Cap. n. 162. — Indennità di missione al personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione . » 20.000.000

Cap. n. 167. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 169. — Costruzione di caselli doganali, ecc. . » 4.800.000

Cap. n. 171. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 174. — Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 175. — Mercedi alle visitatrici doganali, ecc. . » 13.500.000

Cap. n. 176. — Indennità di giro per ispezioni, ecc. . » 900.000

Cap. n. 177. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 180. — Spese per il collegio dei periti doganali, ecc., contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legazione doganale, ecc. » 160.000

Cap. n. 190 (modificata la denominazione). — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni di esame nominate per l'espletamento di concorsi a pubblici impieghi, nonchè ai membri ed ai segretari di altre Commissioni costituite presso il Ministero delle finanze » 12.000.000

Cap. n. 190-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 992.500

Cap. n. 193-*bis* (di nuova istituzione). — Spese straordinarie per la fornitura e il rinnovo dell'armamento del Corpo della guardia di finanza » 100.000.000

Cap. n. 206-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni Ala Italiana . . . . » 310.000.000

Cap. n. 208. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo assunto per l'impianto e il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria L. 422.000.000
Cap. n. 209-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Anagrafe tributaria) » 7.000.000
Cap. n. 218-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario (Finanza straordinaria). » 1.200.000

Totale degli aumenti . . L. 2.063.402.500

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 97. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale, ecc. . L. 19.000.000

c) *Modifica di denominazione*:
Cap. n. 181. — Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi, rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dalla utilizzazione del minerale di ferro, con ricupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona; reintegrazione di deficienze di cassa dovute a causa di forza maggiore (*Spese obbligatorie e d'ordine*).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:
Cap. n. 3. — Manutenzione di locali L. 200.000
Cap. n. 13-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . » 3.750.000
Cap. n. 14. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, ecc. » 200.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 31-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario; ecc. » 38.000.000
Cap. n. 48. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. » 231.300
Cap. n. 52-*bis*. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo » 6.000.000
Cap. n. 54-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 57. — Indennità di missione al personale, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 67-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per servizi speciali »). — Indennità ai componenti delle Commissioni arbitrali mandamentali per la disciplina delle locazioni di immobili urbani (decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 e decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 55) . . . » 55.000.000

Totale . . . L. 125.381.300

b) *Capitolo soppresso*:
Cap. n. 49. — Premi di operosità e di rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. L. 15.000.000
Cap. n. 47. — Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli, ecc. » 4.500.000
Cap. n. 69. — Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro » 11.493.200
Cap. n. 80-*quater* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Associazione italiana per i rapporti culturali con l'Unione Sovietica » 1.000.000
Cap. n. 81. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione, ecc. » 2.830.000
Cap. n. 84. — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato, ecc. . . » 860.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 894.823.200

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 76. — Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo, ecc., concesso alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero », ecc. . . L. 1.636.700

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:
Cap. n. 17. — Spese casuali L. 80.000
Cap. n. 28. — Deposito misto speciale di Napoli Spese per il funzionamento, ecc. » 800.000
Cap. n. 29. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc. » 3.896.000
Cap. n. 31. — Indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, ecc. » 12.000.000
Cap. n. 37. — Spese per l'assistenza in Italia, ecc. » 90.500.000
Cap. n. 38-*bis*. — Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa orientale italiana e dalla Libia, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 43-*ter*. — Saldo di impegni riguardanti spese, ecc. . . . . » 21.850

Totale . . . L. 207.297.850

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:
Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto ai sensi del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180, e del decreto-legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 e successive integrazioni, in servizio presso l'Amministrazione centrale L. 9.500.000
Cap. n. 3. — Retribuzioni al personale con contratto a termine, ecc. » 200.000
Cap. n. 6. — Spese di manutenzione, ecc. » 150.000
Cap. n. 25-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 5.000.000
Cap. n. 27. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. (Provveditorato agli studi) » 5.000.000
Cap. n. 29. — Indennità per ispezioni e missioni, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 51. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento, ecc. » 17.000.000
Cap. n. 63-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 73-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 74. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione » 4.000.000
Cap. n. 75. — Convitti nazionali ed educandati femminili, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 82. — Contributi e sussidi per il funzionamento di scuole, di istituti tecnici, ecc. » 27.000.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici, ecc. » 500.000.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Istituti tecnici commerciali, ecc. » 145.000.000
Cap. n. 140 (modificata la denominazione). — Accademie di belle arti e licei artistici. Conservatori di musica. Dotazioni per spese di ufficio e di funzionamento, comprese quelle di acquisto e manutenzione di materiale artistico e didattico » 20.000.000
Cap. n. 144. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. » 77.000.000
Cap. n. 154. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. » 7.500
Cap. n. 167. — Paghe, mercedi, indennità, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, gallerie, ecc. » 16.700.000
Cap. n. 170. — Spese per fitti di locali, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 178-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 446.120

Cap. n. 188-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore dell'Alto Commissariato per la Sardegna a saldo dello stanziamento previsto dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, per il completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole a indirizzo industriale della Sardegna L. 15.000.000

Cap. n. 193. — Spese per la rimozione delle opere protettive del patrimonio artistico, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 195. — Spese per il recupero, per il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte, ecc. » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 876.003.620

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10. — Indennità per ispezioni, missioni e congressi L. 350.000

Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. » 150.000

Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico, ecc. » 150.000

Totale delle diminuzioni . . L. 650.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. L. 8.000.000

Cap. n. 6. — Assegni agli addetti ai Gabinetti » 2.000.000

Cap. n. 7-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 23.000.000

Cap. n. 12. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 13. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. » 63.000.000

Cap. n. 15. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. » 70.000.000

Cap. n. 21. — Spese per propaganda d'italianità » 240.000.000

Cap. n. 24. — Spese casuali » 100.000

Cap. n. 34. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità, ecc. » 200.000.000

Cap. n. 36. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 43 (modificata la denominazione). — Indennità giornaliera di pubblica sicurezza agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri; agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed ai funzionari di pubblica sicurezza (regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1944, n. 187, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, numero 60) » 100.000.000

Cap. n. 48. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 74-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Servizio speciale riservato) » 1.200.000

Cap. n. 82-*bis*. — Saldo degli impegni relativi a spese di esercizi finanziari anteriori » 82.000

Cap. n. 97. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi, ecc. » 2.300.000.000

Cap. n. 98. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. » 4.000.000.000

Cap. n. 99. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea » 300.000.000

Cap. n. 106-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di automezzi e materiale automobilistico della Azienda Recupero Alienazione Residuati (A.R.A.R.) . . . . » 100.000.000

Cap. n. 107. — Spesa straordinaria per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento, ecc. L. 1.500.000.000

Cap. n. 110. — Contributo alla Cassa sovvenzioni antincendi, ecc. » 614.050.000

Totale . . . L. 9.551.432.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Amministrazione centrale, ecc. Indennità di traslocazione L. 1.100.000

Cap. n. 10. — Ufficiali idraulici - Indennità di trasferta e diverse » 7.000.000

Cap. n. 11 — Ufficiali idraulici Indennità di traslocazione » 1.500.000

Cap. n. 12. — Incaricati stabili Indennità di trasferta e diverse, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 13. — Incaricati stabili Indennità di traslocazione » 700.000

Cap. n. 25. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 27. — Genio civile Spese di ufficio » 17.000.000

Cap. n. 32. — Genio civile Manutenzione, riparazione, ecc » 3.000.000

Cap. n. 35. — Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione, ecc. » 90.000

Cap. n. 40. — Spese casuali » 200.000

Cap. n. 42. — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici, ecc. (Magistrato alle acque) » 700.000

Cap. n. 45. — Escavazione di porti e spiaggie » 120.000.000

Cap. n. 46. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. » 70.000.000

Cap. n. 58. — Manutenzione, ecc., dei porti, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 108. — Manutenzione, ecc., dei porti, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 109. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici » 18.000.000

Cap. n. 118. — Assicurazioni sociali, ecc. » 42.000.000

Cap. n. 119. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. » 170.000.000

Cap. n. 122. — Personale non di ruolo, ecc. Indennità di trasferta e diverse » 60.000.000

Cap. n. 123. — Personale non di ruolo, ecc. Indennità di traslocazione » 3.000.000

Cap. n. 124. — Personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, ecc. Indennità di trasferta e diverse » 3.000.000

Cap. n. 125. — Personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, ecc. Indennità di traslocazione » 500.000

Cap. n. 126. — Personale tecnico avventizio o giornaliero, ecc. Indennità di trasferta e diverse » 40.000.000

Cap. n. 127. — Personale tecnico avventizio o giornaliero, ecc. Indennità di traslocazione » 1.000.000

Cap. n. 128. — Incaricati provvisori ed operai temporanei Indennità di trasferta e diverse » 5.500.000

Cap. n. 129. — Incaricati provvisori ed operai temporanei Indennità di traslocazione » 300.000

Cap. n. 133. — Spesa per lo studio di progetti, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 140. — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 143. — Spese di funzionamento di carattere straordinario (Provveditorato di Venezia) » 1.100.000

Cap. n. 146. — Spese per l'impianto ed il funzionamento, ecc. (Provveditorato di Venezia) » 23.000.000

Cap. n. 149. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Palermo) » 1.800.000

Cap. n. 152. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Cagliari) . . . . » 1.200.000

Cap. n. 167. — Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	L.	321.000.000
Cap. n. 185. — Personale del ruolo transitorio Indennità di trasferta e diverse	»	3.000.000
Cap. n. 186. — Personale del ruolo transitorio - Indennità di traslocazione	»	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	974.690.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale Personale di ruolo, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile Personale di ruolo, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale, ecc.	»	241.000.000
Cap. n. 6. — Amministrazione centrale, ecc. Indennità di trasferta	»	1.000.000
Cap. n. 8. — Genio civile Personale di ruolo, ecc. Indennità di trasferta e diverse	»	20.000.000
Cap. n 9. — Genio civile, ecc. Indennità di traslocazione	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Salariati della viabilità statale Indennità di trasferta, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 15. — Salariati della viabilità statale Indennità di traslocazione	»	250.000
Cap. n. 17. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 20. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Spese postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Spese di liti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 30. — Manutenzione, ecc.	»	900.000
Cap. n. 33. — Studi e ricerche sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 34. — Spese relative alla manutenzione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 39. — Contributo alla Cassa di mutuo soccorso, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 113. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc.	»	24.500.000
Cap. n. 114. — Personale non di ruolo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 121. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. Indennità di traslocazione	»	500.000
Cap. n. 132. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 135. — Spese di affitto e di arredamento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 136. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 137. — Spese relative al noleggio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 138. — Spese casuali, ecc.	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	383.650.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Indennità di missione e diverse al personale, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 9. — Personale non di ruolo Indennità di trasferta, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 15. — Spese relative all'acquisto, manutenzione ed esercizio e noleggio delle automobili, ecc.	»	250.000
Cap. n. 30. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc.	»	174.000.000
Cap. n. 38. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	»	2.500.000
Cap. n. 40. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese relative agli esercizi anteriori a quello corrente	»	1.600.000
Totale degli aumenti	L.	587.850.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	L.	250.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Assegni per gli addetti al Gabinetto	L.	2.000.000
Cap n. 23-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dipendenti, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito (art. 1 del decreto-legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	2.000.000
Cap. n. 29. — Spese generali dei corpi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 30. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 75. — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo, ecc.	»	2.000
Cap. n. 76. — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento, ecc.	»	1.041.500
Cap. n. 82. — Spese di spedalità e di viaggio, ecc.	»	750.000.000
Cap. n. 84-*ter*. — Lavori per la bonifica dei campi minati, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 84-*quater*. — Spese per il personale assunto per la bonifica dei campi minati, ecc.	»	500.000.000
Totale degli aumenti	L.	2.375.043.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32. — Spese (escluse le paghe agli operai) per il funzionamento, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 38. — Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc.	»	110.000.000
Cap. n. 45. — Servizi di artiglieria Spese per allestimento, manutenzione, ecc.	»	2.000
Cap. n. 47. — Servizi del Genio, ecc.	»	1.041.500
Totale delle diminuzioni	L.	121.043.500

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 11. — Sussidi agli impiegati, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 12-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo, ecc.	»	4.400.000
Cap. n. 13-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale avventizio, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 31-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario agli ufficiali di marina, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 31-*quater*. — Compensi per lavoro straordinario ai sottufficiali di marina, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 37. — Servizio semaforico, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 44. — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	30.000
Cap. n. 63. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 68. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 73 (modificata la denominazione. Indennità di licenziamento al personale lavorante (regi decreti 19 aprile 1923, n. 945, 7 giugno 1928, n. 1536 e decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375)	»	10.000.000
Cap n 82-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile, ecc.	»	1.360.000
Cap. n 83-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale militare, ecc.	»	1.360.000
Cap. n. 89. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 93. — Spese casuali	»	450.000
Cap. n. 94. — Fitto di locali, ecc.	»	1.500.000

Cap. n. 127. — Somma da erogare per il recupero, ecc. L. 200.000.000
Cap. n. 141. — Fondo scorta per le navi della marina militare, ecc. » 200.000.000

Totale degli aumenti L. 1.186.600.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 65. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. L. 1.000.000
Cap. n. 67. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. » 30.000
Cap. n. 137. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. » 100.000.000

Totale delle diminuzioni L. 101.030.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale avventizio Retribuzioni, ecc. L. 110.200.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale militare, ecc. » 500.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale avventizio, ecc. » 300.000
Cap. n. 9-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.600.000
Cap. n. 10-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 2.400.000
Cap. n. 14. — Spese generali per gli uffici, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 17. — Spese casuali » 100.000
Cap. n. 25-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 26-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.600.000
Cap. n. 27. — Indennità e soprassoldi vari, ecc. » 40.000.000
Cap. n. 30. — Spese di viaggio e missione, ecc. » 500.000
Cap. n. 33. — Spese sanitarie, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 34. — Carabinieri, ecc. Stipendi, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 35. — Carabinieri, ecc. Spese per viaggi e missioni » 500.000
Cap. n. 36. — Carabinieri, ecc. Spese per trasferimenti » 1.000.000
Cap. n. 39. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica » 3.300.000
Cap. n. 42. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 43 — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 48 — Carburanti e lubrificanti, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 49-*ter*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 51. — Premi di operosità, ecc., al personale lavorante » 2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale lavorante, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 53. — Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, ecc. » 42.000.000
Cap. n. 55. — Spese di viaggio e missione del personale lavorante » 1.000.000
Cap. n. 58. — Viveri ed assegni di vitto » 300.000.000
Cap. n. 61. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 62. — Canoni per la manutenzione degli impianti, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 63. — Esperienze, studi e modelli » 4.000.000
Cap. n. 70. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 73. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dalla guerra » 200.000.000
Cap. n. 74. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. » 200.000.000

Totale L. 1.280.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. L. 54.540.000
Cap. n. 8-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 30.000.000
Cap. n. 46 — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli, ecc. » 30.000.000
Cap. n. 54. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. » 6.000.000
Cap. n. 58. — Indennità di missione, ecc. (Corpo delle foreste) » 200.000
Cap. n. 60. — Competenze ai membri di commissioni » 200.000
Cap. n. 62. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. » 8.500.000
Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo delle foreste e al personale civile (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 10.000.000
Cap. n. 145-*ter* (di nuova istituzione). — Premi a favore degli scopritori delle infrazioni commesse ai danni del conferimento agli ammassi dell'olio, diretti ad assicurare l'integrale applicazione della disciplina olearia (art. 2 del del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 400) » 1.500.000

Totale degli aumenti L. 140.940.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc. L. 8.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc., retribuzioni L. 1.500.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni e missioni » 6.000.000
Cap. n. 14. — Fitto di locali, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 37 — Formazione e pubblicazione della carta geologica della Repubblica, ecc. » 250.000
Cap. n. 50. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. » 400.000
Cap. n. 61. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc. » 60.000
Cap. n. 62. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. » 240.000
Cap. n. 63-*bis*. — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 80.000

Totale degli aumenti L. 19.030.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12. — Compensi ai funzionari di prefettura, ecc. L. 93.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 4. — Assegni agli addetti al Gabinetti L. 2.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 7. — Indennità ai membri di commissioni » 500.000
Cap. n. 8-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.400.000

Cap. n. 9. — (modificata la denominazione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 6 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L. 750.000

Cap. n. 12. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc. » 100.000

Cap. n. 14. — Spese di ufficio » 100.000

Cap. n. 17. — Spese casuali » 150.000

Cap. n. 35-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 43-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.700.000

Totale L. 12.700.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale non di ruolo in servizio, ecc. L. 6.500.000

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità agli addetti ai Gabinetti » 1.900.000

Cap. n. 6-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 3.250.000

Cap. n. 33-*quater* (di nuova istituzione). — Fondo occorrente per rimborsare la Sezione di tesoreria provinciale di Roma delle somme dalla stessa anticipate per il pagamento degli stipendi e delle spese di funzionamento del soppresso Ministero degli scambi e delle valute durante i mesi di giugno e luglio 1944 » 3.581.650

Totale L. 15.231.650

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Interessi sulle obbligazioni 7 % collocate negli Stati Uniti d'America, ecc. L. 56.200

Cap. n. 131-*bis*. — Sovvenzione all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche, ecc » 3.000.000

Cap. n. 139. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 140. — Rimborso degli emolumenti, contributi, ecc. » 11.000.000

Cap. n. 141. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 151. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 154. — Spese telegrafiche, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 156. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 210. — Premi, ecc., in deroga, ecc. » 1.038.000

Cap. n. 249. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie, ecc. » 7.080.000

Cap. n. 250. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento. ecc. » 850.000

Cap. n. 320. — Fondo corrispondente al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali, ecc. » 418.000

Cap. n. 370-*bis*. — Spese occorrenti per il funzionamento della Commissione per la revisione dell'Albo degli agenti di cambio. » 19.600

Cap. n. 397. — Ammortamento delle obbligazioni 7 % collocate negli Stati Uniti d'America. ecc. » 200.000

Cap. n. 428. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova, ecc. » 45.200

Cap. n. 476 (aggiunto). — Somma occorrente per la liquidazione, ecc. » 8.200.000

Cap. n. 550 (aggiunto). — Partecipazione dello Stato al Fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ecc. L. 6.000.000

Cap. n. 556 (aggiunto). — Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione, ecc. » 406.164.165

Totale degli aumenti L. 465.071.165

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 326-XX. — Gettoni di presenza, ecc., ai componenti della Commissione centrale di epurazione, ecc. L. 19.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 237.700

Cap. n. 12. — Indennità di missione al personale del Ministero, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 57. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale del catasto, ecc. » 887.600

Cap. n. 76. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 82. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 85. — Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc., dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai cinematografi, ecc. » 70.000.000

Cap. n. 91. — Quota annua, ecc., dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ecc. » 950.000

Cap. n. 92. — Quota del 90 % spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici, ecc. » 22.000.000

Cap. n. 93. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 97. — Somme da corrispondersi in relazione al diritto addizionale, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 112. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione, ecc. » 26.000.000

Cap. n. 170. — Spese per liti civili, ecc. » 100.000

Cap. n. 172. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione, ecc. » 50.000

Cap. n. 174. — Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc. » 7.000.000

Cap. n. 175. — Mercedi alle visitatrici doganali, ecc. » 3.500.000

Cap. n. 176. — Indennità di giro per ispezioni, ecc. » 470.000

Cap. n. 242 (aggiunto). — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale, ecc., in dipendenza di offese bemiche, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 274 (aggiunto) — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle società, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 282 (aggiunto). — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti, ecc. » 3.500.000

Totale L. 258.695.300

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 27. — Indennità di tramutamento al personale giudiziario. ecc. L. 12.000.000

Cap. n. 28. — Indennità di supplenza e di missione, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 56. — Indennità di tramutamento, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 57. — Indennità di missione, ecc. » 2.000.000

Totale L. 27.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 99-*ter* (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	1.630.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborso di spese, ecc.	L.	100.600
Cap. n. 27. — Deposito misto speciale di Napoli - Spese per il personale, ecc.	»	6.986.900
Cap. n. 28. — Deposito misto speciale di Napoli - Spese per il funzionamento, ecc.	»	2.676.800
Cap. n. 30. — Contributo all'Istituto agronomico dell'Africa italiana, ecc.	»	2.857.920
Cap. n. 38. — Spese per l'assistenza e il collocamento in Italia dei profughi dell'Africa italiana, ecc.	»	425.000
Cap. n. 39. — Spese per il pagamento delle anticipazioni mensili alle famiglie del personale civile, ecc.	»	51.056.100
Totale	L.	64.103.320

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 37. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari	L.	10.000.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 188. — Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc.	»	377.100
Cap. n. 196 (aggiunto). — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	81.000.000
Cap. n. 218 (aggiunto). — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo grado, ecc.	»	1.200.000
Totale	L.	192.577.100

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 33. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	L.	50.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 16. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo	L.	2.025.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 28. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa, ecc.	L.	172.750
Cap. n. 48. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'esposizione universale ed internazionale di Roma, ecc.	»	31.000.000
Cap. n. 60 (aggiunto). — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	32.000
Totale	L.	31.204.750

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 117. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	L.	60.000.000
Cap. n. 118 — Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale, ecc	»	229.075
Cap. n. 121. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	400.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative, ecc. dipendenti dalla guerra	»	4.000.000.000
Cap. n. 137. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	»	320.000.000
Totale	L.	4.780.229.075

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 66. — Linee aeree civili - Sovvenzioni, ecc.	L.	89.662.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 3. — Assegni, ecc., agli addetti ai Gabinetti	»	12.000
Cap. n. 4. — Indennità, ecc., per missioni, ecc.	»	60.500
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, agli impiegati, ecc., degli organi dipendenti, ecc.	»	311.500
Cap. n. 13. — Fitto di locali, ecc.	»	235.500
Cap. n. 14. — Manutenzione di locali, ecc.	»	19.500
Cap. n. 15. — Acquisto di opere, giornali, ecc.	»	19.400
Cap. n. 16. — Spese per telegrammi, ecc.	»	132.000
Cap. n. 21. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	17.000
Cap. n. 26. — Contributi ad Enti, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	160.000
Cap. n. 28. — Esperienze agrarie, ecc.	»	40.000
Cap. n. 29. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Vivai governativi di viti americane	»	101.500
Cap. n. 35. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	88.500
Cap. n. 38. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	88.000
Cap. n. 44. — Studi sui fenomeni atmosferici. Spese, ecc.	»	150.000
Cap. n. 45. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	2.175.000
Cap. n. 46. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	2.350.000
Cap. n. 47. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	468.000
Cap. n. 48. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc.	»	391.500
Cap. n. 49. — Premi alle riserve di caccia, ecc.	»	13.000
Cap. n. 50. — Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc.	»	383.400
Cap. n. 54. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	1.081.500
Cap. n. 56. — Istruzione forestale, ecc.	»	26.500
Cap. n. 59. — Indennità di tramutamento, ecc.	»	7.086.100
Cap. n. 61. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc.	»	140.500

Cap. n. 73. — Indennità, ecc., per missioni, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	L.	9.000
Cap. n. 74. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	9.500
Cap. n. 75. — Retribuzione a tecnici privati, ecc.	»	5.500
Cap. n. 82. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	55.000
Cap. n. 91. — Spese occorrenti per migliorare l'attrezzatura degli Istituti statali di sperimentazione agraria, ecc.	»	1.500
Cap. n. 116. — Contributo dello Stato, ecc., per la costruzione di silos e di magazzini di cereali, ecc.	»	15.500
Cap. n. 124. — Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, ecc.	»	6.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	10.185.500
Cap. n. 127. — Spese, ecc., relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	4.160.500
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	21.580
Cap. n. 141. — Stipendi, ecc., al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc.	»	24.000
Cap. n. 142. — Indennità, ecc., per missioni	»	8.500
Cap. n. 143 — Premi di operosità, ecc.	»	5.000
Cap. n. 145. — Spese per l'acquisto, ecc., del soprasuolo dei boschi, ecc.	»	3.765.000
Cap. n. 146-XI (di nuova istituzione). — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento fino al 30 giugno 1943 della Associazione nazionale degli enti economici della agricoltura, degli enti economici stessi e degli Uffici alle dipendenze delle Associazioni suddette ed altre spese di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 3 novembre 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276	»	38.000.000
Cap. n. 146-XII (di nuova istituzione). — Spese per l'organizzazione e il controllo delle operazioni di denuncia e per la vigilanza nei conferimenti dei cereali e delle fave della campagna 1941-42 (art. 1 della legge 24 agosto 1941, n. 991, modificato dalla legge 8 giugno 1942, n. 784)	»	3.000.000
Cap. n. 147. — Fondo a disposizione, ecc.	»	40.000
Cap. n. 149. — Mutui per il bonificamento dell'Agro romano, ecc.	»	316.500
Cap. n. 158. — Spesa per l'esecuzione di opere, ecc.	»	217.500
Cap. n. 159. — Spese per la concessione di contributi governativi, ecc.	»	55.500
Cap. n. 161 (aggiunto). — Spese relative a sopraluoghi, ecc., per l'incremento della produzione dell'olivo, ecc.	»	5.000
Cap. n. 168 (aggiunto). — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	131.500
Cap. n. 167-*bis* (aggiunto). — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale (escluso il personale forestale e il personale di altre amministrazioni)	»	7.000
Cap. n. 184 (aggiunto). — Sussidi per opere di dissodamento, ecc.	»	202.500
Cap. n. 187 (aggiunto). — Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere, ecc.	»	560.000
Cap. n. 188 (aggiunto). — Quote integrative di prezzo relative ai cereali, ecc., conferite agli ammassi, ecc	»	319.900.000
Totale	L.	396.348.480

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni	L.	5.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni e missioni	»	800.000
Cap. n. 15. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	500.000
Cap. n. 21. — Spese di liti	»	1.154
Cap. n. 111 (aggiunto). — Spese per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica, ecc.	»	123.500
Totale	L.	6.424.654

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 2. — Paghe giornaliere al personale, ecc.	L.	25.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, ecc.	»	38.000
Cap. n. 7. — Indennità ai membri di commissioni	»	36.000
Cap. n. 26. — Premi e provvista delle insegne, ecc.	»	6.000
Cap. n. 32. — Retribuzioni ed assegni vari, ecc.	»	120.000.000
Cap. n. 33. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 35. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Spese per il funzionamento degli uffici regionali, ecc.	»	106.000.000
Cap. n. 39. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 40. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 41. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 45. — Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro, ecc.	»	60.000
Cap. n. 46. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 47. — Fitto di locali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	11.000
Cap. n. 50. — Inchieste, ecc., sugli infortuni, ecc.	»	2.000
Cap. n. 51. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 51-*bis*. — Integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 56. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	15.000.000
Cap. n. 59. — Spese di ufficio	»	20.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per il collocamento e l'assistenza, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 63. — Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari, ecc.	»	270.000.000
Cap. n. 64. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 69 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni, ecc.	»	30.000
Totale	L.	824.988.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 13. — Spese postali, telegrafiche, ecc.	L.	400.000

Il Ministro per le finanze ed il tesoro
CAMPILLI

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 11. — Rimborso da parte dello Stato, ecc.	L.	250.000.000
Cap. n. 14. — Somme da accreditare ai militari per depositi, ecc.	»	5.500.000
Totale	L.	255.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 23. — Acquisto di effetti di vestiario, ecc.	L.	247.500.000
Cap. n. 25. — Investimento dei capitali disponibili, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 26. — Pagamenti di acconti di Massa, spese varie, ecc.	»	5.500.000
Totale	L.	255.500.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo del Tesoro dello Stato per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai fini di suo istituto	L.	4.840.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 15. — Spese per terreni, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 16. — Acquisto, ecc., di mobili, ecc.	»	40.000
Cap. n. 19. — Eventuale concorso del Fondo, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 39. — Concorsi e sussidi, ecc.	»	1.400.000
Totale	L.	4.840.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato, ecc.	L.	700.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 11. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati, ecc.	L.	700.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 7. — Sussidi agli impiegati in servizio, ecc.	L.	10.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 22. — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	10.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Prodotti dalla rete principale e dello Stretto di Messina	L.	4.000.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	1.000.000.000
Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi derivanti dall'applicazione della quota del 0,50 % sulle spese di ricostruzione (decreto Ministeriale 10 maggio 1946, n. 3839)	»	200.000.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	15.825.000.000
Cap. n. 43-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da provvedersi dal Tesoro per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95 1ª delle quattro rate	»	2.250.000.000
Cap. n. 52. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	2.400.000.000
Cap. n. 56. — Ritenute al personale	»	200.000.000
Cap. n. 57. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940, n. 952	»	60.000.000
Cap. n. 63. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	3.286.600.000
Cap. n. 67. — Contributo dell'Amministrazione	»	35.000.000
Cap. n. 85-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dell'Amministrazione	»	60.000.000
Cap. n. 104. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti	»	25.000.000
Cap. n. 105. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	1.640.000.000
Totale	L.	30.981.600.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale (Direzione generale)	L.	600.000.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento)	»	6.700.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e traffico)	»	200.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	3.100.000.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	3.000.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	3.675.000.000
Cap. n. 16. — Personale (Linee secondarie)	»	25.000.000
Cap. n. 20. — Personale (Navigazione dello Stretto di Messina)	»	20.000.000
Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi (regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	»	3.286.600.000
Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo alla Mutua Sanitaria dell' I. N. P. C. C. (decreto interministeriale 18 ottobre 1944, n. 711)	»	70.000.000
Cap. n. 29-*bis* (di nuova istituzione). — Premi eccezionali al personale	»	60.000.000
Cap. n. 29-*ter* (di nuova istituzione). — Premi e compensi al personale per più intense prestazioni richieste per lavori di ripristino delle linee, impianti e mezzi diversi di esercizio	»	200.000.000
Cap. n. 51. — Spese diverse	»	60.000.000
Cap. n. 85-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri	»	2.250.000.000

Cap. n. 92. — Spese per lavori fatti dalle officine, ecc. . . . L. 2.400.000.000
Cap. n. 96. — Pensioni (fondo pensioni e sussidi) . . . » 2.306.600.000
Cap. n. 97. — Indennità di caro-viveri » 1.140.000.000
Cap. n. 99. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 102. — Pensioni (fondo speciale per le pensioni) . » 35.000.000
Cap. n. 125. — Spese diverse per il funzionamento delle colonie » 60.000.000
Cap. n. 143. — Versamento delle tasse erariali, ecc. . . » 25.000.000
Cap. n. 144. — Versamento delle imposte e tasse, ecc. . . . . » 1.640.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 30.988.200.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29. — Gratificazione al personale, ecc. . . . . L. 6.600.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti L. 108.488.000
Cap. n. 10. — Telegrafi » 170.000.000
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti, ecc. » 35.000.000
Cap. n. 18. — Aggio, ecc., spettante alla Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 318.488.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. L. 80.000.000
Cap. n. 22. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti alla Amministrazione, ecc. » 92.000.000
Cap. n. 36. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc. » 40.000.000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc. (servizi postali) » 2.300.000
Cap. n. 46. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . » 35.000.000
Cap. n. 54. — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc. (telegrafi) » 2.000.000
Cap. n. 81. — Versamenti all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 82 (modificata la denominazione). — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli Uffici internazionali postali e delle telecomunicazioni a Berna - Acquisto di pubblicazioni estere interessanti i servizi postale-telegrafico amministrativi internazionali - Acquisto di buoni risposta - Spese relative al cambio dei buoni risposta internazionali » 12.000.000
Cap. n. 85. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 99. — Residui passivi eliminati, ecc. . . . . » 188.000

Totale . . . L. 318.488.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 39. — Fornitura, manutenzione e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta - Pubblicazioni tecniche, fotografie, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Insegne per uffici postali e postelegrafici - Acquisto e riparazione di carretti per il trasporto di effetti postali - Acquisto e riparazione di oggetti di corredo delle carrozze postali e pulizia interna delle medesime - Premi ai brigadieri d'ispezione per il ricupero di sacchi postali.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del traffico telefonico, ecc. . . . . L. 393.531.300

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. . . L. 39.440.000
Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi amministrativi ed esecutivi e per lavori a cottimo . . » 46.700.000
Cap. n. 3. — Indennità per missione » 923.000
Cap. n. 5 (modificata la denominazione). — Premio di interessamento alla regolarità del servizio per il personale dell'Amministrazione e premi di presenza al personale di altre Amministrazioni comandato » 22.966.000
Cap. n. 7 (modificata la denominazione). — Indennità ai sensi del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, art. 3 e del regio decreto 3 gennaio 1925, n. 88, art. 2; indennità per maneggio valori; indennità di disagiata residenza » 180.000
Cap. n. 8. — Premio al personale di commutazione, ecc. » 8.578.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale » 29.000
Cap. n. 12. — Indennità per servizio di notte » 7.959.000
Cap. n. 13. — Retribuzioni al personale diurnista, ecc. » 80.823.000
Cap. n. 14. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc. » 1.333.000
Cap. n. 15. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati » 12.000.000
Cap. n. 16 (modificata la denominazione). — Contributo a carico dell'Azienda per indennità e rendite da corrispondere in caso d'infortuni sul lavoro » 303.000
Cap. n. 17. — Spese di ufficio, ecc. » 17.843.000
Cap. n. 18 — Spese di adattamento e di manutenzione di locali, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 19 (modificata la denominazione). — Spese per visite medico fiscali, per visite infortunistiche e per acquisto di materiale di pronto soccorso e medicinali vari » 300.000
Cap. n. 21. — Spese per la partecipazione dell'Italia ai congressi internazionali, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 24. — Spese di liti » 40.000
Cap. n. 25. — Spese per fitto di locali, ecc. » 358.000
Cap. n. 26. — Spesa di manutenzione ordinaria, della rete telefonica, ecc. » 3.479.000
Cap. n. 30. — Spese casuali » 9.000
Cap. n. 31. — Spese per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici, ecc. » 22.004.300
Cap. n. 36. — Imposta erariale e comunale, ecc. » 9.000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la liquidazione di spese concernenti la protezione antiaerea di stazioni telefoniche amplificatrici e di centrali interurbane e provvedimenti eccezionali per garantire il funzionamento di circuiti di speciale importanza . . . » 125.000

Totale . . . L. 269.901.300

Il Ministro per le finanze ed il tesoro
CAMPILLI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 226.

Modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto Ministeriale in data 8 luglio 1924, che approva il testo unico di leggi per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato *H*, che modifica il regime fiscale del gas e della energia elettrica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946 n. 236, che modifica il regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le aliquote d'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas di cui all'art. 1 dell'allegato *H* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, sono modificate come appresso:

1) imposta sul consumo dell'energia elettrica:

a) L. 1,20 per ogni Kwo di energia impiegata in usi di illuminazione.

Alla stessa aliquota d'imposta di L. 1,20 per Kwo è soggetta l'energia elettrica impiegata per la carica di accumulatori portatili.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice con energia elettrica assoggettata alla aliquota minore di cui alla successiva lettera *b*);

b) L. 0,05 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi di forza motrice.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alla stessa aliquota di L. 0,05 per Kwo l'energia elettrica impiegata: *a*) in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice); *b*) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès; *c*) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie; *d*) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;

2) imposta sul consumo del gas:

L. 0,20 per ogni mc. di gas, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

La lettera *f*) dell'ultimo comma dello stesso art. 1 dell'allegato *H* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituita come segue:

« *f*) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche e telefoniche, radio-telegrafiche e radio-telefoniche ».

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 2 allegato *H* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, è stabilita in L. 2400 per Kw-anno allorquando la potenza installata non superi i 5 Kw.

Qualora la potenza installata non superi 1/8 di Kw e l'energia elettrica sia destinata alla illuminazione di case di abitazione e di ambienti adibiti ad usi agricoli, la misura massima del canone annuo è stabilita in L. 1200 per Kw-anno.

Art. 3.

In quanto non diversamente stabilito col presente decreto, restano ferme le norme che disciplinano l'imposta sul consumo della energia elettrica e del gas.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 227.

Modificazione del diritto di magazzinaggio per le merci depositate nei magazzini doganali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con il regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile

1925, n. 473, modificato con l'art. 7 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367 e successivamente con l'art. 1 del regio decreto-legge 28 gennaio 1943, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per tutte le merci tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno.

Per le merci sotto la diretta custodia della dogana il diritto di lire cinque è elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera del Levante » in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1943, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera del Levante » di Bari, approvato con regio decreto 19 maggio 1938, numero 704;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati sino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Il dott. Leonardo Azzarita è nominato presidente dell'Ente « Fiera del Levante » in Bari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1947.

Autorizzazione ad effettuare, in Siena, la « V Mostra mercato vini pregiati d'Italia ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 454 (convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607), contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena per essere autorizzata ad organizzare la quinta Mostra mercato vini pregiati d'Italia, in Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto della provincia di Siena;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad effettuare, in Siena, nel periodo dal 3 al 18 agosto 1947, la « V Mostra mercato vini pregiati d'Italia ».

Roma, addì 14 marzo 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza in Montone (Perugia) della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Montone (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1799)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), in Vigarano Mainarda (Ferrara)

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Vigarano Mainarda (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1800)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Nomina del presidente della Lega Navale Italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA (MARINA)

Visto lo statuto della Lega Navale Italiana, approvato con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alle dipendenze del Ministero della marina militare della Lega Navale Italiana;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1944, col quale l'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega Navale Italiana;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 5;

Decreta:

L'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais cessa col 31 marzo 1947 dalle funzioni di commissario straordinario della Lega Navale Italiana.

Con la data del 1° aprile 1947 lo stesso ammiraglio è nominato presidente della Lega Navale Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Scuola Beato Angelico », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre stesso anno, registro numero 7, foglio n. 192, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Scuola Beato Angelico », con sede in Milano, eretta canonicamente con decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 28 giugno 1943, ed all'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 22 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 13 marzo 1947, n. 14934, Divisione culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 22 novembre 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Scuola Beato Angelico », con sede in Milano, eretta canonicamente con decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 28 giugno 1943, e fu approvato il relativo statuto.

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: CARPANO

(1725)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza in Levico (Trento) della Banca di Trento, con sede in Trento.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Levico (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

(1805) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1947.

Nomina del commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale bieticultori.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 1112, con il quale venne attribuita la personalità giuridica dell'Associazione nazionale dei bieticultori e venne approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni ed organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, concernente la proroga al 30 giugno 1947 del termine stabilito all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, numero 340;

Considerata la necessità che venga nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione predetta, in attesa che siano emanate le nuove norme sugli organi direttivi;

Decreta:

Il prof. Pietro Germani è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale bieticultori, con i poteri del presidente, dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1947

(1763) *Il Ministro*: MORANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del cambiamento di denominazione dell'Associazione nazionale combattenti e del nuovo statuto

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1947, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 239, emanato sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il cambiamento di denominazione dell'« Associazione nazionale combattenti » in « Associazione nazionale combattenti e reduci » nonchè il nuovo statuto, adottato in data 25 ottobre 1946.

(1926)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1947.

Gli eventuali reclami, per rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1787)

Avvisi di rettifica

Il mutuo di L. 860.000 autorizzato con decreto interministeriale 14 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Tossignano (Bologna) per l'esercizio 1945 e non 1946 come è stato erroneamente pubblicato.

(1899)

Il mutuo di L. 1.530.000 autorizzato con decreto interministeriale 14 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di San Benedetto del Tronto per l'esercizio 1945 e non 1946 come è stato erroneamente pubblicato.

(1900)

Il mutuo di L. 980.000 autorizzato con decreto interministeriale 11 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 7 ottobre 1946, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di San Lazzaro di Savena per l'esercizio 1945 e non 1946 come è stato erroneamente pubblicato.

(1901)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 1947, concernente la nomina del commissario e dei commissari aggiunti della Gioventù italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1947. all'ultimo comma delle premesse, ultima riga, ove dice: « saranno date *ai* due ministeri interessati; », deve invece dire: « saranno date *dai* due ministeri interessati; ».

(1898)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 aprile 1947 - N. 83

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	79,80
Id. 3,50 % 1902	79,60
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	89,45
Redimibile 3,50 % 1934	74,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,70
Id. 5 % 1936	92,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,325
Id. 5 % convertiti 1951	94,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 17 aprile 1947 - N. 84

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	78,60
Id. 3,50 % 1902	79 —
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	89,40
Redimibile 3,50 % 1934	74,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,05
Id. 5 % 1936	92,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,425
Id. 5 % convertiti 1951	94,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per titoli ed esami ad otto posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo organico del personale amministrativo della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui quattro posti riservati ai reduci.

In esecuzione alla deliberazione 11 febbraio 1947, n. 312, è indetto un concorso per titoli ed esami ad otto posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo organico del personale amministrativo della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui quattro posti riservati ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne. I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso ed essere inoltre in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo accademico equipollente.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo trascorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni a favore dei mutilati della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna svoltasi in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè a favore dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra.

Il limite di età di cui al capoverso precedente è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente avviso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I concorrenti che siano in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dovranno darne dimostrazione nei modi di seguito indicati.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 16 e rivolta al presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dovrà pervenire alla sede centrale dell'Opera stessa, entro sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda firmata dal candidato deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Essa dovrà altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile; al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto;

7) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre rispettivamente la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000-1, in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra rilasciato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulti a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazioni del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) diploma di laurea in giurisprudenza o titolo accademico equipollente;

9) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) foglio di congedo illimitato militare o certificato su carta da bollo, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare;

11) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

12) i documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili ai fini del concorso.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9), non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente avviso.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Opera nazionale.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretario in prova, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in Roma.

L'esame consterà di tre prove scritte e sette orali e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) legislazione speciale nell'assistenza agli invalidi di guerra.

Prove orali:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra;

4) economia politica e scienze delle finanze;

5) nozioni di statistica (esclusi la statistica popolare e demografica);

6) storia letteraria e civile d'Italia dal medio-evo ai nostri giorni;

7) una lingua straniera.

I concorrenti avranno comunicazione della sede e della data degli esami.

Roma, addì 10 marzo 1947.

Il presidente: MASPERO

(1896)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi generali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, che concerne la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per la ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 novembre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami a quarantacinque posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che con detto decreto Ministeriale furono accantonati quarantacinque posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenuta nella lettera n. 74017/12106/2.8.2/1/3/1 del 13 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a quarantacinque posti di vice-segretario in prova bandito con decreto Ministeriale in data 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano alla data del 6 marzo 1942, scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Al detto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di economia e commercio di una università della Repubblica, o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure il diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli Sezione armamento.

Quelli che tra i candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì, dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la sezione commerciale di un istituto tecnico della Repubblica oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una università della Repubblica;

2) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) alla Intendenza di finanza della propria provincia, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità competente.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande dopo averne riconosciuta la regolarità le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito dei concorrenti e la dichiarazione che essi raggiungeranno, in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero, o, in quanto necessario, qualsiasi altra sede.

Nelle domande stesse dovranno essere elencati i documenti allegati alle medesime.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

d) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-18, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi di laurea indicati nell'art. 2, ed eventualmente anche diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso per i candidati di cui ai comma 2° e 3° dello stesso articolo;

3) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24;

7) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8 da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) del presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra

vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglie numerose, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

11) il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 11) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 8) ed eventualmente quelli indicati ai nn. 9), 10), 11), dell'art. 4, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7), quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei predetti documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice-segretario nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si effettueranno in Roma, la prova orale si effettuerà pure in Roma, presso il Ministero delle finanze e del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che abbiano superato le prove scritte di un precedente analogo concorso e comprovino, o abbiano comprovato, di non aver potuto sostenere la prova orale perchè alle armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 maggio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, della guerra 1940-43, della guerra

di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice-segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice-segretari.

Tanto i vice-segretari che i vice-segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 15.

Ai vice-segretari in prova del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945 oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vice-segretari in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice-segretario (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1947
Registro Tesoro n. 4, *foglio n.* 21.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

scienza delle finanze; economia politica; statistica metodologica.

Parte terza:

computisteria e ragioneria; contabilità di Stato.

Prova orale.

1. — Le materie delle prove scritte.

2. — Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli delle Ragionerie centrali e provinciali.

3. — Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1928)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.